

Il decreto legislativo sulla condivisione delle informazioni va oltre i ruling internazionali

Scambio dati sul patent box

Invii anche per gli accordi preventivi sugli investimenti

DI MARIA TERESA
CARABELLI
E FRANCESCO SPURIO

Lo scambio dei dati tra amministrazioni fiscali si allarga a patent box e accordi preventivi sui nuovi investimenti. Inizia una nuova era di collaborazione tra le Amministrazioni Fiscali europee; uno dopo l'altro, i tasselli stanno andando al loro posto e, dopo il recepimento della normativa relativa al Country by Country Reporting, la scorsa settimana il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione allo scambio automatico dei dati relativi ai ruling preventivi. Un provvedimento che pone la parola fine agli accordi opachi per ottenere vantaggi fiscali (si veda *ItaliaOggi* del 11/3/2017).

Nell'ambito del progetto Beps (Base erosion and profit shifting) di contrasto all'elusione fiscale dell'Ocse entrambe le misure hanno lo scopo, di contrastare l'evasione fiscale internazionale promuovendo una maggiore trasparenza tra le Amministrazioni fiscali tramite uno scambio rafforzato di informazioni che, da una parte, hanno a oggetto le informazioni relative a gruppi multinazionali con fatturato superiore ai 750 milioni di euro e, dall'altra, si riferiscono agli accordi che sono sottoscritti dalle multinazionali con le Amministrazioni.

In passato, i ruling preventivi sono finiti sotto la lente della Commissione europea sia per la loro scarsa trasparenza sia per la loro attitudine ad essere utilizzati come strumenti per ottenere indebiti vantaggi fiscali alle multinazionali; le società, infatti, avevano messo a punto meccanismi per utilizzare i ruling fiscali preventivi e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento ai fini di una pianificazione fiscale «aggressiva» che ha portato ad una notevole erosione della base imponibile dei paesi europei. Si pensi all'inchiesta giornalistica LuxLeaks, condotta in cooperazione da 80 giornalisti di 26 Paesi, che basata su informazioni riservate relative ad una speciale normativa fiscale creata in Lussemburgo ha portato alla scoperta di 548 accordi segreti sottoscritti da 343 aziende in forza dei quali le società hanno goduto di regimi fiscali agevolati facendo perdere miliardi di entrate tributarie ai governi nazionali dei singoli paesi in cui le multinazionali operavano.

Il decreto in esame ha recepito la direttiva 2015/2376/Ue, recante la modifica della

precedente direttiva 2011/16/Ue (c.d. DAC 1), che è stata emanata con lo scopo di superare il meccanismo di scambio spontaneo di informazioni sui ruling a favore dello scambio automatico (obbligatorio) dei ruling al fine di garantire trasparenza e un più efficace contrasto all'erosione della base imponibile a livello comunitario ricollegandosi così all'Action 5 del Progetto Ocse «Beps». Come anticipato da *ItaliaOggi* del 16 dicembre 2016 il decreto, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 marzo, ha ricompreso tra gli accordi che dovranno essere scambiati automaticamente quelli relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e gli accordi preventivi inerenti all'utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico ed

aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera. Tra i ruling preventivi transfrontalieri, rilevanti ai fini dello scambio automatico, sono inoltre ricompresi anche i pareri resi su istanze di interpellato riguardanti l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera. Un aspetto estremamente rilevante è rappresentato dalla possibilità per le Amministrazioni finanziarie di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del dlgs n. 29/2014 in materia di scambio di informazioni.

— Riproduzione riservata —



Il testo del decreto
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

I REPORT SEGUONO L'AGENDA FISCALE

Cbcr, invii standard

Calendario fiscale tradizionale per le comunicazioni da inviare all'Agenzia delle entrate in merito all'identità dell'entità tenuta alla presentazione del Cbcr (Country by country reporting) mentre è stato chiarito che non vi è il rischio di un accertamento automatico dei prezzi di trasferimento sulla base dei dati contenuti nel Cbcr, i quali possono solo costituire elementi per ulteriori indagini. Questo è quanto emerge dalla lettura del decreto ministeriale del 23 febbraio 2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8/3/2017), in attuazione della legge di Stabilità 2016 e della direttiva 2016/881/Ue, che fornisce indicazioni sugli adempimenti operativi e sulle implicazioni connesse all'obbligo di rendicontazione annuale country by country da parte delle multinazionali.

Scadenze da rispettare. A livello operativo, il comma 1 dell'art. 3 del decreto stabilisce che l'entità italiana tenuta a presentare il Cbcr (in qualità di controllante, supplente o entità designata) deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nello stesso termine e con le medesime modalità procedurali, la controllata italiana (o la stabile organizzazione di una legal entity estera) deve comunicare all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza ai fini fiscali dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione. Ne consegue che, in caso di esercizio fiscale coincidente con l'anno solare, il termine per le suddette comunicazioni, riferite al primo esercizio di applicazione del Cbcr (2016), è il 30 settembre 2017.

Il decreto non ha fornito alcun chiarimento sulla eventuale mancata o tardiva presentazione delle citate comunicazioni entro i termini stabiliti, in quanto rinvia semplicemente alle modalità e ai termini previsti per le dichiarazioni dei redditi (comma 2 dell'art. 3 del decreto). A tal riguardo, si rammenta che in base all'art. 2, comma 7, dpr 322/1998 se il contribuente provvede all'invio della dichiarazione dei redditi entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, la dichiarazione si considera valida seppur con l'applicazione di una sanzione di euro 25 (comb. disp. art. 13, comma 1, lett. c), dlgs 472/1997 e art. 1, comma 1, dlgs 471/1997). Pertanto, applicando tale regola per analogia, si dovrebbe considerare valida anche la tardiva presentazione delle citate comunicazioni entro il medesimo termine di 90 giorni, che in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, risulta essere entro fine dicembre. Tale interpretazione sembrerebbe essere ragionevole anche alla luce dell'ulteriore termine previsto dall'art. 5 del decreto per la presentazione del Cbcr, ossia entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta oggetto di rendicontazione, che in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, è entro il 31 dicembre 2017 (riferito al primo periodo di rendicontazione). Si evidenzia, inoltre, che un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate definirà le modalità di presentazione della rendicontazione e di applicazione del decreto.

Il Cbcr e rischi di accertamento fiscale. I dati esposti nel Cbcr sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine: i) della valutazione del rischio di transfer pricing nonché di altri rischi connessi all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili; ii) di analisi economiche e statistiche. Il comma 2, invece, stabilisce che eventuali rettifiche sui prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia delle entrate non si possono basare sulle informazioni contenute nel Cbcr e scambiate tra le autorità fiscali delle varie giurisdizioni interessate. Questi dati possono essere utili nell'ambito di indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante eventuali controlli fiscali sulla cui base possono essere rettificati i redditi imponibili (c.d. primary adjustments). Tale articolo fa ben sperare gli operatori in quanto non consente ai verificatori di svolgere accertamenti di tipo automatico sulla base del solo Cbcr, dovendo, invece eseguire dei controlli specifici. Il documento rappresenta un ausilio alle autorità fiscali nel valutare se iniziare o meno una verifica sui prezzi di trasferimento, tenuto conto della scarsa disponibilità di risorse. Nonostante i dati indicati nel Cbcr non consentano di desumere tutti gli indici solitamente usati nel determinare la corretta remunerazione della transazione intercompany, il documento fa comunque emergere alcuni indicatori di rischio come elencati dal paragrafo B.2. 10 dell'Action 13 dei Beps.

Pietro Vitale e Qunyan Ji

Paperoni, redditi finanziari gestiti con la fiduciaria

Tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti in Italia dai «Paperoni» che operano per la tassazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2017, attuata con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2017, saranno assoggettati a tassazione secondo la normativa italiana. Quelli di natura finanziaria potranno essere assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dalla fiduciaria italiana.

L'intervento della fiduciaria consentirà quindi al neo residente che ha deciso di vedersi applicare l'imposta sostitutiva di 100 mila euro sui redditi prodotti all'estero, di aprire più rapporti bancari lasciando al sostituto d'imposta il compito di effettuare tutti i necessari conteggi per vedersi applicate le imposte sui redditi di capitale e diversi in modo consolidato.

Rinviamo alla lettura delle circolari emanate negli anni scorsi dall'amministrazione finanziaria, è bene ricordare che sui redditi di capitale e sui redditi diversi gli intermediari sono tenuti ad applicare il prelievo alla fonte a titolo di acconto nella misura del 26%; rientrano in tale categoria anche quelli derivanti da contratti di mutuo, deposito e conti correnti diversi da quelli bancari.

Saranno egualmente tassati in misura pari al 26% anche i redditi diversi ovvero le plusvalenze finanziarie (capital gain). Non si tratta cioè dei frutti dei titoli azionari (dividendi), ma di reddito dovuto alla vendita ad un prezzo superiore di quello di acquisto. Tali plusvalenze possono derivare da cessione a titolo oneroso di obbligazioni o di altri strumenti finanziari ovvero da cessioni di partecipazioni purché non qualificate.

Al fine di consentire al sostituto d'imposta di adempiere i propri obblighi il contribuente è tenuto a fornire ogni utile informazione per individuare la natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile.

L'intervento della fiduciaria, in qualità di sostituto d'imposta, consentirà quindi al contribuente di vedersi agevolato e di fatto esonerato dall'effettuare calcoli e i relativi versamenti delle imposte dovute.

Fabrizio Vedana